

RGA 3/2018

Ruolo Giudizi Arbitrali

Camera Arbitrale per i contratti pubblici

IL COLLEGIO ARBITRALE

Così composto :

Avv. Michele Lopiano **Presidente**

Prof.ssa avv. Luisa Torchia **Arbitro**

Prof. Avv. Marcello Clarich **Arbitro**

ha pronunciato il seguente

LODO

nel procedimento arbitrale promosso da :

TRAM DI FIRENZE S.P.A., C.F. e P. IVA 05529970484, in persona del suo Presidente e legale rappresentante p.t., dott. Fabrizio Bartaloni, con sede in Firenze al Borgo degli Albizi n. 16, rappresentata e difesa dall'avv. Massimiliano Lombardo (C.F. LMBMSM67P12D122P);

- parte attrice -

nei confronti di :

COMUNE DI FIRENZE, C.F. e P. IVA 01307110484, in persona del Sindaco p.t., Dario Nardella, con domicilio in Firenze alla Piazza della Signoria - Palazzo Vecchio, rappresentato e difeso dagli avv.ti Andrea Sansoni (C.F. SNSNDR54H14B509X), Debora Pacini (C.F.

PCNDBR66A71G999B) ed Antonella Pisapia (C.F. PSPNNL69C69C773B)
dell'avvocatura comunale;

- **parte convenuta** -

per la risoluzione della controversia inerente

il riequilibrio delle condizioni di garanzia della Convenzione di Concessione stipulata tra la società Tram di Firenze S.p.A. ed il Comune di Firenze, rep. n. 60525 del 20.06.2005 e successive modifiche ed integrazioni, avente ad oggetto la costruzione e la gestione della Tramvia di Firenze.

FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCEDIMENTO

In data 20 giugno 2005, con atto rep. n. 60525, il Comune di Firenze e la società Tram di Firenze S.p.A. sottoscrivevano, ai sensi dell'art. 37 bis e seguenti della Legge n. 109/1994 ss.mm.ii., la Convenzione di Concessione, volta a regolare la progettazione e la realizzazione delle Linee 2 e 3 (I Lotto) e la gestione e manutenzione delle Linee 1, 2 e 3 (I Lotto) del sistema tranvia dell'area di Firenze e Scandicci.

La Convenzione di Concessione veniva successivamente modificata con quattro atti integrativi, di cui il primo in data 06.03.2007, il secondo in data 14.10.2008, il terzo in data 17.04.2014 e l'ultimo in data 19.03.2018.

Contestualmente alla sottoscrizione della predetta Convenzione e, quindi, in data del 20 giugno 2005, Tram di Firenze S.p.A. sottoscriveva

altresì il Contratto di Costruzione con le imprese riunite nell' "ATI Costruttori", affidando alle stesse l'appalto per la progettazione e la realizzazione delle opere civili e tecnologiche, oltre alla fornitura del materiale rotabile, per la realizzazione della Seconda Linea e del Primo Lotto della Terza Linea nonché per la realizzazione dell'eventuale completamento della Terza Linea.

Anche il Contratto di Costruzione veniva modificato con gli atti integrativi del 10.05.2007, del 14.10.2008, del 17.04.2014 e del 19.03.2018.

Con la Deliberazione n. 52 del 28 marzo 2011 della Giunta del Comune di Firenze, veniva approvato, in linea tecnica ed economica, il progetto esecutivo delle Linee 2 e 3 (I Lotto) del sistema tranviario, comprensivo degli spostamenti dei sottoservizi interferenti con i relativi tracciati.

Il successivo 05 novembre 2011, previa sottoscrizione di apposito atto di impegno tra il Concedente Comune di Firenze ed il Concessionario Tram di Firenze S.p.A., integrato con atto sottoscritto in data 01 dicembre 2011, si dava avvio alla fase di realizzazione del sistema tranviario di cui alla Convenzione di Concessione, secondo le condizioni ivi esplicitate.

Nel corso degli anni, la composizione dell'ATI Costruttori subiva diverse modifiche ed avvicendamenti.

Tra le imprese facenti parte del Raggruppamento delle Imprese costituenti il Soggetto Costruttore, vi era la Grandi Lavori Fincosit S.p.A., la quale eseguiva una parte rilevante dei lavori, specificamente individuati nell'allegato C della Scrittura Privata ATI Costruttori del 07.04.2005.

Durante l'esecuzione delle lavorazioni oggetto del Contratto di Costruzione, si verificavano una serie di eventi impreveduti che, unitamente ad un generale disordine operativo causato dalle modalità di gestione della Convenzione di Concessione, determinavano un notevole mutamento delle condizioni di garanzia di cui all'art. 25 della Convenzione di Concessione, alterando l'equilibrio Economico Finanziario della Concessione stessa.

Tanto, con particolare riferimento alle Varianti imposte dal Comune di Firenze, anche sostanziali, di categorie ed entità non omogenee, con portata innovativa rispetto al Progetto, che - quindi - hanno inciso considerevolmente sui costi e sui tempi di esecuzione delle opere.

Tram di Firenze lamentava, in sostanza, di aver apposto riserve sul Registro di Contabilità, inopinatamente respinte dal Comune di Firenze. Secondo Tram di Firenze S.p.A., in particolare, le Varianti alle opere oggetto di contratto costituivano il principale elemento di mutamento e disequilibrio delle Condizioni di Garanzia, tali da comportare l'improrogabile necessità di procedere alla revisione della Concessione.

In tale contesto, quindi, Tram di Firenze S.p.A. richiedeva al Comune di Firenze l'avvio della procedura di revisione della Convenzione di Concessione ai sensi dell'art. 30 della Convenzione stessa, in ragione del notevole mutamento delle Condizioni di Garanzia dell'Equilibrio Economico Finanziario di cui all'art. 25 della Convenzione di Concessione.

La procedura di revisione non sortiva effetto e, pertanto, Tram di Firenze S.p.A. - dopo aver tentato a più riprese la composizione bonaria della controversia - azionava la procedura arbitrale.

Tanto, al fine di ottenere sia l'accertamento dell'esclusiva responsabilità del Comune di Firenze in merito alla verifica degli eventi che avevano determinato il deterioramento delle Condizioni di Garanzia; sia, conseguentemente, il riconoscimento dei diritti e delle somme a vario titolo pretese dal Concessionario per effetto dell'esecuzione della Convenzione di Concessione.

* * *

Con domanda di arbitrato notificata in data 22-29.12.2017 al Comune di Firenze, Tram di Firenze S.p.A. introduceva quindi il giudizio arbitrale per vedersi riconosciuto il diritto alla revisione delle condizioni economiche-finanziarie della Convenzione di Concessione stipulata tra Tram di Firenze S.p.A. ed il Comune di Firenze, di cui al contratto rep. 60525 del 20.06.2005 e successive modifiche ed integrazioni.

Più esattamente, per ottenere il riequilibrio delle condizioni di garanzia della predetta Convenzione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 30 della Convenzione di Concessione stessa, nonché per ottenere altresì la condanna del Comune di Firenze al pagamento delle maggiori somme, quantificate in oltre 282 milioni di euro, ovvero dei maggiori o minori importi ritenuti di giustizia, oltre interessi e rivalutazione.

Tram di Firenze S.p.A. dichiarava quindi l'intenzione di avvalersi della clausola compromissoria prevista dall'art. 29 della Convenzione di Concessione, del seguente tenore letterale : "Espletato il procedimento di contestazione e composizione di cui all'art. 28, ogni controversia insorta durante il periodo di durata della Concessione sarà deferita ad un Collegio Arbitrale, costituito ai sensi dell'art. 32 della Legge 109/94. Gli Arbitri decideranno secondo diritto e con procedura rituale, entro i successivi 90 (novanta) giorni, nel rispetto del contraddittorio".

Tram di Firenze S.p.A. proponeva i seguenti quesiti :

PRIMO QUESITO : "Accerti e dichiari l'Ecc.mo Collegio Arbitrale, respinta ogni contraria eccezione e deduzione formulata dal Comune di Firenze, che spetti a Tram di Firenze S.p.A. il diritto alla rideterminazione dei termini di esecuzione contrattuale come sopra indicati, ai fini del riequilibrio Economico Finanziario della medesima Convenzione di Concessione, così come richiesto dal Concessionario con nota prot. 398 del 21 giugno 2016 e per effetto delle diverse comunicazioni del Concessionario ai sensi dell'art. 28 della Convenzione di Concessione e delle riserve iscritte, determinandone la misura in un numero di giorni

non inferiore a giorni 720 per l'ultimazione lavori e per l'effetto la Messa in Esercizio di Linea 2, e a giorni 277 per l'ultimazione lavori e per l'effetto la Messa in Esercizio di Linea 3, rispetto ai termini contrattuali indicati nel Terzo Atto Aggiuntivo, da intendersi come misura complessiva composta dalle single voci di cui al precedente paragrafo H.1 e dei maggiori tempi dovuti alla progettazione, indicati nei precedenti paragrafi da "A" ad "F", nonché "G" -, ovvero le maggiori o minori quantificazioni ritenute di giustizia, anche a seguito di perizia tecnica - e, per l'effetto, condanni il Comune di Firenze a riconoscere a Tram di Firenze S.p.A. il diritto ad ottenere la rideterminazione dei termini di esecuzione contrattuale così come di seguito indicati: a) maggiori tempi al Concessionario per la realizzazione dell'opera - quantificati in giorni 720 (vds. all. H1.1 e H1.2); b) un ritardo sulla messa in esercizio della Linea tramviaria - con conseguenti minori ricavi - quantificato in giorni 720 (vds. all. H1.1 e H1.2)". Con espressa riserva di integrare, modificare, aggiornare o adeguare per il caso di mancata composizione della contestazione ex art. 28 Convenzione di Concessione avente ad oggetto la Deliberazione di Giunta Comunale n. 2017/G/00397 e n. 2017/G/00398 dell'11 agosto 2017 e la Determinazione Dirigenziale n. 2017/ DD/05571 del 24 agosto 2017 (procedimento che si è appena concluso, alla data di notifica della presente domanda, pur permanendo l'intento delle parti al dialogo finalizzato alla ricerca di un'intesa), ovvero per ogni altro fatto, atto, evento che dovesse modificare i termini fissati nel Terzo Atto Aggiuntivo alla Convenzione di Concessione. In tal caso accerti altresì l'Ecc.mo Collegio Arbitrale l'obbligo del Comune di Firenze di riconoscere a Tram di Firenze S.p.A. il diritto all'ulteriore

rideterminazione dei termini di esecuzione rispetto a quelli indicati alla data di notifica del presente atto”.

SECONDO QUESITO : “Accerti e dichiari l’Ecc.mo Collegio Arbitrale, respinta ogni contraria eccezione e deduzione formulata dal Comune di Firenze, che spetti a Tram di Firenze S.p.A. il diritto ad ottenere il riequilibrio Economico Finanziario della Convenzione di Concessione, così come richiesto dal Concessionario con nota prot. 398 del 21 giugno 2016 e per effetto delle diverse contestazioni del Concessionario ai sensi dell’art. 28 della Convenzione di Concessione e delle riserve iscritte, determinando l’ammontare del pregiudizio economico dovuto al disequilibrio ovvero ai maggiori oneri in una somma non inferiore ad Euro 282.311.587,73, come indicate nell’Allegato H3 - da intendersi come somma complessiva composta dalle singole voci di cui al precedente paragrafo H.2 ed indicate in dettaglio negli allegati da H2.1 ad H2.7 -, ovvero le maggiori o minori quantificazioni ritenute di giustizia, anche a seguito di perizia tecnica e, per l’effetto, condanni il Comune di Firenze a riconoscere a Tram di Firenze S.p.A. il diritto ad ottenere la corresponsione degli importi così come di seguito determinati: a) maggiori oneri dal Concessionario per la realizzazione dell’opera, in particolare: oneri economici legati alla minor produzione realizzabile - quantificati in Euro 86.562.382,07 (vds. all. H2.1); danno da protrazione - quantificato in Euro 105.110.599,96 (vds. all. H2.2); maggiori costi per accelerazioni — quantificati in Euro 30.886.749,45 (vds. all. H2.3); b) maggiori oneri finanziari del Concessionario, necessari per garantire il mantenimento dell’Equilibrio Economico e Finanziario risultante dal “PEF della Concessione” - ad oggi quantificati

in Euro 24.007.139,18 (vds. all. H2.4.1, H2.4.2 e H2.4.3) -, in conseguenza: dell'assoggettamento al meccanismo di "split payment", che ha comportato la necessità di adeguare con maggiori oneri aggiuntivi la Linea IVA prevista nel Contratto di Finanziamento; dell'incremento degli oneri finanziari del concessionario, per effetto del maggior tempo dei minori introiti da ricavi attesi - per minor margine finanziario e minori introiti pubblicitari -, connessi al differimento della messa in esercizio della Linea tramviaria 2 (al gennaio 2018) e della Linea tramviaria 3 (al febbraio 2018); c) interessi da ritardati pagamenti per contributi pubblici - quantificati in 737.463,90 (vds. all. H2.5) d) maggiori costi del Concessionario per la riprogettazione dell'opera (in particolare, costi vivi, costi per il prolungamento dell'attività connesse al Contratto di Ingegneria - quantificati in Euro 902.727,62 (vds. all. H2.6); e) maggiori costi connessi agli eventi puntuali riportati nel registro di contabilità Concessionario / Concedente - quantificati in 34.104.525,20 (vds. all. H2.7), tra i quali (raggruppati per macro-criticità, ai soli fini di una migliore disamina): maggiori costi per fare fronte alla penale sulla progettazione, applicata dal RUP con nota prot. 310953 del 10 ottobre 2016- quantificati in Euro 77.439,97 (vds. all. H2.7, riferimento capitolo G26); maggiori costi conseguenti alle varianti in corso d'opera - quantificati in Euro 19.432.601,16 (vds. all. H2.7, riferimento capitoli G3, G5, G12, G13, G15, G18, G19, G24, G25, G35, G38); maggiori costi per ritardo nei lavori /superamento cause ostative - quantificati in Euro 3.056.159,55 (vds. all. H2.7, riferimento capitoli G4, G6, G8, G9, G10, G11, G14, G16, G33, G39); maggiori costi per progettazioni — quantificati in Euro

8.104.553,45 (vds. all. H2.7, riferimento capitoli G23, G27); maggiori costi per mancate/errate contabilizzazioni - quantificati in Euro 2.994.886,85 (vds. all. H2.7, riferimento capitoli G1, G2, G7, G17,G20, G21, G22, G28, G29, G40, G42); maggiori costi per mancate/errate contabilizzazioni oneri di sicurezza — quantificati in Euro 438.884,56 (vds. all. H2.7, riferimento capitoli G31, G32, G41). Con espressa riserva di integrare, modificare, aggiornare o adeguare per il caso di mancata composizione della contestazione ex art. 28 Convenzione di Concessione avente ad oggetto la Deliberazione di Giunta Comunale 2017/G/00397 e n. 2017/G/00398 dell'11 agosto 2017 e la Determinazione Dirigenziale n. 2017/DD/05571 del 24 agosto 2017 (procedimento che si è appena concluso, alla data di notifica della presente domanda, pur permanendo l'intenito delle parti al dialogo finalizzato alla ricerca di un'intesa), ovvero per ogni altro fatto, atto, evento che dovesse modificare i termini fissati nel Terzo Atto Aggiuntivo alla Convenzione di Concessione. Accerti altresì l'Ecc.mo Collegio Arbitrale l'obbligo del Comune di Firenze di corrispondere a Tram di Firenze S.p.A. gli importi dovuti per l'eventuale incremento dei costi dei lavori, forniture e servizi, ovvero l'eventuale illegittima detrazione di importi dovuti, verificatisi successivamente alla data del 31 maggio 2017, stabilendo le modalità di rilevazione dell'eventuale scostamento e le connesse modalità di pagamento.

TERZO QUESITO : "Accerti e dichiari l'Ecc.mo Collegio Arbitrale, respinta ogni contraria eccezione e deduzione formulata dal Comune di Firenze - e ferma restando la contestazione di cui al precedente punto G.26 - l'illegittimità delle penali applicate con Determinazione del RUP prot.

310953 del 10 ottobre 2016 (successivamente rimodulata con Determinazione prot. 98109 del 27 settembre 2017), ovvero comunque accerti e dichiarati non dovute in tutto o in parte le penalità medesime. Per l'effetto condanni il Comune di Firenze a restituire in tutto o in parte le penalità medesime. Con espressa riserva di integrare, modificare, aggiornare o adeguare per il caso di eventuale applicazione di ulteriori penali ai sensi dell'art. 10.6 o dell'art. 12.2 della Convenzione di Concessione. In tal caso, anche in relazione all'accoglimento del primo quesito, accerti e dichiarati altresì l'Ecc.mo Collegio Arbitrale non dovute in tutto o in parte le penalità medesime e per l'effetto condanni il Comune di Firenze a restituire in tutto o in parte le penalità medesime”.

QUARTO QUESITO : “Condanni l'Ecc.mo Collegio Arbitrale il Comune di Firenze a corrispondere sulle somme riconosciute, dovute a Tram di Firenze S.p.A. la rivalutazione monetaria e gli interessi come per legge, con decorrenza dalla data di notifica della domanda di arbitrato”.

QUINTO QUESITO : “Condanni l'Ecc.mo Collegio Arbitrale il Comune di Firenze al pagamento di tutte le spese del presente giudizio arbitrale, ivi compresi gli onorari del Sigg.ri Arbitri, le spese di funzionamento del Collegio Arbitrale, le spese, i diritti e gli onorari di difesa di Tram di Firenze S.p.A.”.

Contestualmente, Tram di Firenze S.p.A. designava quale proprio arbitro la Prof.ssa Avv. Luisa Torchia, con studio in Roma al Viale Bruno Buozzi n. 47.

Con atto dell'1 gennaio 2018, notificato in data 16-24 gennaio 2018, il Comune di Firenze contrastava le richieste di Tram di Firenze S.p.A.; nominava quali propri difensori gli avvocati Andrea Sansoni, Debora Pacini ed Antonella Pisapia dell'avvocatura comunale e designava quale proprio arbitro di parte il Prof. avv. Marcello Clarich, con studio in Roma al Viale Liegi n. 32.

Le Parti depositavano quindi i propri atti difensivi presso la Camera Arbitrale per i Contratti Pubblici, costituita presso l'Autorità Nazionale Anti Corruzione.

Con istanza depositata in data 20.03.2018, Tram di Firenze S.p.A. chiedeva quindi alla Camera Arbitrale di procedere alla nomina del Presidente del costituendo Collegio Arbitrale.

Con nota prot. n. 0061992 del 13.07.2018 avente ad oggetto "Procedimento arbitrale : Comune di Firenze c/ Tram di Firenze S.p.A. - Istanza di nomina del collegio arbitrale e adempimenti conseguenti ai sensi degli artt. 209 e 210, d.lgs. 18.4.2016, n. 50", il Segretario del Consiglio della Camera Arbitrale comunicava alle Parti di aver deliberato all'unanimità di nominare l'avv. Michele Lopiano terzo arbitro con funzioni di Presidente del Collegio arbitrale, unitamente agli arbitri prof.ssa Avv. Luisa Torchia e prof. Avv. Marcello Clarich.

A seguito dell'accettazione dell'incarico da parte del Presidente, il funzionario preposto della Camera arbitrale presso l'ANAC comunicava

l'avvenuta effettuazione del deposito in acconto per le spese di funzionamento del Collegio, come disposto dal Consiglio della Camera Arbitrale e, pertanto, precisava che si poteva procedere alla costituzione del Collegio.

In data 21 novembre 2018, si costituiva il Collegio Arbitrale presso la sede dell'ANAC in Roma alla via Marco Minghetti n. 10, che designava quale Segretario la dott.ssa Rossella Picicci.

Il Collegio arbitrale dunque la prima udienza al 23.01.2019 per l'esperimento del tentativo di composizione bonaria della lite.

* * *

Nelle more, con atto di intervento volontario *ad adiuvandum* del Concessionario Tram di Firenze S.p.A. del 10.01.2019, notificato in data 15.01.2019, si costituiva nel procedimento arbitrale la soc. Grandi Lavori Fincosit S.p.A., rappresentata e difesa dall'avv. Ivana Colicchio, la quale insisteva per l'accoglimento dei quesiti formulati da Tram di Firenze S.p.A..

L'interventore rappresentava di far parte del Raggruppamento delle Imprese costituenti il Soggetto Costruttore e di aver eseguito direttamente parte dei lavori in questione, come individuati nell'allegato C della Scrittura Privata ATI Costruttori del 07.04.2005.

Grandi Lavori Fincosit S.p.A. precisava altresì di essere direttamente interessata all'esito del procedimento arbitrale, atteso non solo il

rilevante importo delle riserve di propria competenza azionate nella procedura (pari a circa € 96.500.000,00), ma avuto riguardo altresì alla revisione delle tempistiche dell'appalto ed alla conseguente disapplicazione delle penali.

* * *

Con pec del 17.01.2019, il Segretario del Collegio Arbitrale comunicava alle parti che l'udienza per il tentativo di conciliazione era stata fissata per il giorno 23.01.2019 alle ore 17:00 nella sede della Camera arbitrale presso l'Autorità Nazionale Anticorruzione in Roma alla Via Marco Minghetti n. 10.

Con istanza del 22.01.2019, a firma congiunta dei difensori di Tram Firenze S.p.A. e del Comune di Firenze, le Parti, nel tentativo di addivenire ad una soluzione conciliativa della vertenza (in applicazione di quanto stabilito all'art. 2.8 dell'accordo tra le stesse sottoscritto in data 30.10.2018), comunicavano al Collegio di aver frattanto costituito un tavolo tecnico congiunto con lo scopo di esaminare le condizioni di un eventuale componimento transattivo della controversia.

Pertanto, considerata la complessità della questione, le Parti chiedevano congiuntamente un rinvio di 45 giorni della riunione fissata per il tentativo di conciliazione, onde consentire il completamento della predetta attività istruttoria e per esaminare anche tecnicamente la percorribilità del tentativo di conciliazione.

Preso atto della richiesta di rinvio dell'udienza arbitrale formulata da entrambe le Parti al fine di esperire il tentativo di bonario componimento della lite, essendo già frattanto decorsi alcuni mesi, con comunicazione del 24 maggio 2019, il Collegio chiedeva la concessione di una proroga del termine assegnato per la pronuncia del lodo arbitrale.

Comunicava altresì alle parti che il Presidente del Collegio aveva fissato per il giorno 10 giugno 2019, ore 12.00, nella sede della Camera Arbitrale presso l'ANAC, l'udienza per l'esperimento del tentativo di bonario componimento della vertenza e per la trattazione della causa.

All'udienza del 10.06.2019, il Collegio Arbitrale prendeva atto del mancato perfezionamento del tentativo di conciliazione - pur esperito dalle Parti - e, di conseguenza, emetteva ordinanza per la prosecuzione del giudizio, concedendo i termini per il deposito di atti e documenti e fissando l'udienza di comparizione al 15 gennaio 2020.

Con istanza del 24.09.2019, il Comune di Firenze, con l'adesione della difesa di Tram di Firenze S.p.A., chiedeva al Collegio Arbitrale una diversa distribuzione dei termini, attesa la complessità delle attività da svolgere.

Ed in particolare, le Parti chiedevano la concessione dei seguenti termini :

- 24 ottobre 2019 per memorie integrative;

- 28 novembre 2019 per repliche e precisazione quesiti;
- 10 dicembre 2019 per deposito documenti e richieste istruttorie;
- 8 gennaio 2020 per deposito repliche ed ulteriori documenti;
- 15 gennaio 2020 per udienza per tentativo di conciliazione ed ammissione mezzi istruttori.

Con ordinanza del 30.09.2019, il Collegio Arbitrale accoglieva l'istanza depositata dalle parti e, per l'effetto, modificava la distribuzione dei termini così come richiesti, confermando l'udienza di comparizione del 15 gennaio 2020.

Le Parti procedevano al deposito delle memorie e dei documenti nei termini assegnati.

Con atto datato 20.12.2019, la Grandi Lavori Fincosit S.p.A. rinunciava agli atti relativi all'intervento *ad adiuvandum* svolto nella procedura arbitrale.

In particolare, la Grandi Lavori Fincosit S.p.A. rappresentava che le Imprese facenti parte dell'ATI Costruttori erano addivenute ad un accordo, formalizzato nell'atto transattivo sottoscritto dalle stesse in data 31.07.2019, previa autorizzazione del Tribunale di Roma, presso cui pendeva il procedimento di concordato ex art. 161 L.F. a carico della stessa Grandi Lavori Fincosit S.p.A..

A seguito dei colloqui intervenuti tra le Parti in prossimità della riunione del 15.01.2020, queste ultime chiedevano congiuntamente,

ancora una volta, un breve rinvio dell'udienza per esperire un ulteriore tentativo di conciliazione, con conseguente proroga di ulteriori 30 giorni per il deposito del lodo.

Con pec del 14 gennaio 2020, il Collegio Arbitrale disponeva il rinvio dell'udienza fissata per il 15 gennaio 2020 alla successiva data dell'11 febbraio 2020, con contestuale proroga dei termini per il deposito del lodo.

Successivamente, in data 05 febbraio 2020, le Parti chiedevano congiuntamente ancora un rinvio dell'udienza dell'11 febbraio 2020 per consentire il perfezionamento dell'*iter* istruttorio ed approvativo dell'accordo conciliativo e transattivo in corso di discussione.

Con provvedimento del 06 febbraio 2020, quindi, il Collegio Arbitrale disponeva il rinvio dell'udienza alla data del 19 marzo 2020, con contestuale proroga dei termini per il deposito del lodo.

L'udienza del Collegio Arbitrale del 19 marzo 2020 non si teneva, in ossequio alle norme sul contenimento del virus "Covid-19".

Nelle more della fissazione di una nuova udienza, con comunicazione del 07 settembre 2020 sottoscritta congiuntamente dai legali di Tram di Firenze S.p.A. e del Comune di Firenze, le Parti comunicavano al Collegio Arbitrale il raggiungimento dell'Accordo transattivo e, quindi, la rinuncia delle stesse al giudizio arbitrale.

In particolare, nella predetta comunicazione del 07 settembre 2020, le Parti davano atto che l'Accordo transattivo era stato approvato dal Comune di Firenze con Determina dirigenziale n. 4490 del 17 luglio 2020 e da Tram di Firenze S.p.A. con atto del 04 giugno 2020 e, successivamente, sottoscritto da entrambe le Parti.

* * *

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Alla luce dell'art. 29 della Convenzione di Concessione sottoscritta tra il Comune di Firenze e Tram di Firenze S.p.A., rep. n. 60525 del 20.06.2005 e successive modifiche ed integrazioni, il Collegio Arbitrale conferma preliminarmente la propria competenza a decidere la controversia.

2. Il Collegio Arbitrale, preso atto dell'accordo transattivo raggiunto dalle Parti, dichiara cessata la materia del contendere.

La cessazione della materia del contendere è istituto processuale progressivamente costruito dalla giurisprudenza della S.C. a partire dagli anni '50 (cfr. Cass. 19.1.1954 n° 92), successivamente codificato sia nell'ambito del processo amministrativo (art. 34, comma 5, c.p.a.) che in quello tributario (art. 46, comma 1, codice tributario).

Nell'ambito del processo civile, si è ormai consolidata la tendenza a pronunciare la sentenza di cessazione della materia del contendere o per volontà delle parti o per il sopravvenire di fatti sostanziali, con

specifico riferimento agli atti di transazione; alla rinuncia all'azione; all'adempimento o, più in generale, alla soddisfazione della pretesa dell'attore.

3. Nel caso di specie, la transazione sottoscritta dalle parti determina certamente la cessazione della materia del contendere, poiché è stato in tal modo composto l'originario contrasto di merito, estinguendo del tutto l'interesse processuale delle parti stesse alla prosecuzione del procedimento arbitrale (art. 100 c.p.c.).

Ed invero, nella comunicazione inviata al Collegio Arbitrale in data 07 settembre 2020, cui è stato allegato in copia l'Accordo tra esse sottoscritto, le parti hanno esplicitamente dichiarato di aver transatto la lite e di volere quindi rinunciare al giudizio arbitrale.

La pronuncia del lodo si rende quindi necessaria perché solo un provvedimento con i requisiti formali della sentenza può assicurare le garanzie connesse ad una declaratoria di conclusione del processo, in funzione del sopravvenire di fatti estintivi o impeditivi delle rispettive pretese.

Tanto, per l'idoneità della sentenza - e quindi del lodo - al giudicato con consequenziale garanzia dell'improponibilità in giudizi futuri della medesima domanda.

P.Q.M.

Il Collegio Arbitrale, definitivamente pronunciando nella controversia in epigrafe, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede :

- a) preso atto dell'accordo transattivo intervenuto tra Tram di Firenze S.p.A. ed il Comune di Firenze, approvato dal Comune di Firenze con Determina dirigenziale n. 4490 del 17 luglio 2020 e dalla soc. Tram di Firenze S.p.A. con atto del 04 giugno 2020, dichiara cessata la materia del contendere oggetto del presente giudizio arbitrale;
- b) compensa integralmente tra le parti le spese legali, ponendo gli onorari degli arbitri - come liquidati dalla Camera arbitrale con separato provvedimento - a carico di entrambe le Parti nella misura del 50% ciascuna.

Così deliberato all'unanimità in conferenza personale dal Collegio Arbitrale e contestuale sottoscrizione del lodo in numero di 3 originali in Roma.

Avv. Michele Lopiano (Presidente) _____

Roma,

Prof.ssa avv. Luisa Torchia (Arbitro) _____

Roma,

Prof. Avv. Marcello Clarich (Arbitro) _____

Roma,